

DELIBERA N. 238 /14/CONS

SEGNALAZIONE PRESENTATA DAL CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE SIGNORA ELISA BERLASSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MEDEA (GO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei*

consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”;

VISTA la nota del 12 maggio 2014 (prot. n. 23737) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sul procedimento avviato nei confronti del Comune di Medea per la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, a seguito della segnalazione del 10 maggio 2014 presentata dalla Signora Elisa Berlasso, candidato consigliere comunale alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014. In particolare, la segnalante esponeva che *“l'articolo riportato nel quotidiano Il Piccolo del 06.05.2014 (...) dal titolo “Bergamin: case dell'acqua in tutti i paesi. È la richiesta avanzata dal Sindaco di Medea. La proposta accolta favorevolmente da Iris” è stato pubblicato in apparente violazione del divieto di comunicazioni istituzionale...”* e che *“il 07.05.2014 l'attuale sindaco, sig. Alberto Bergamin, candidato consigliere nella lista “vivere Medea”, avrebbe consegnato agli alunni della scuola primaria di Medea, a nome del Comune, un imprecisato numero di magliette raffiguranti l'Ara Pacis”*. Con riferimento a tale segnalazione il Comitato ha ritenuto che *“... le interviste pubblicate da qualsivoglia organo di informazione (quotidiani, periodici, ...), anche ad amministratori pubblici, non possono in alcun modo essere assimilate alla fattispecie della comunicazione istituzionale ...”* e che *“la modalità adottata per distribuire le magliette nella scuola, attraverso le insegnanti senza la presenza del sindaco, nonché l'affissione dell'avviso che fa riferimento a delle magliette donate dal Comune, senza alcun riferimento specifico alla persona del sindaco, sembrano pienamente soddisfare il requisito dell'impersonalità dell'iniziativa, mentre per quanto concerne l'indispensabilità, questa appare strettamente connessa all'approssimarsi temporale della cerimonia commemorativa, da tempo calendarizzata. ...Il contenuto grafico delle magliette non appare riconducibile all'Amministrazione, confermando le valutazioni sull'impersonalità..., inoltre da una verifica sul sito internet del monumento richiamato in grafica si è potuto constatare l'estraneità del medesimo al sito istituzionale del Comune di Medea. ... Si rileva l'assenza di forme di comunicazione / informazione istituzionale a supporto dell'iniziativa”*. Il Comitato ha pertanto proposto l'archiviazione della citata segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Medea, Signor Alberto Bergamin, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- di essersi recato il 6 maggio c.a., giorno nel quale ricorreva il 63° anniversario di inaugurazione del monumento nazionale Ara Pacis Mundi, situato sul colle di Medea, presso la scuola primaria, senza pubblicità alcuna, per consegnare delle magliette riportanti un'immagine stilizzata del monumento, l'indirizzo web dello stesso – www.ara-pacis.it - , e la dicitura *“odium parit mortem....”*;
- le magliette sono state consegnate all'insegnante referente della scuola;
- l'avviso esposto sulla bacheca della scuola si riferisce, invece, all'invito che la docente ha opportunamente ritenuto di rivolgere ai genitori degli alunni e, quindi

agli alunni stessi, a partecipare alla cerimonia, in programma il prossimo 17 maggio, presso l'Ara Pacis Mundi, di commemorazione *“degli italiani delle nuove province già militari nell'esercito austro ungarico, caduti e dispersi in seguito alla guerra e di testimonianza del valore supremo della pace”*, promossa dal Comune di Medea d'intesa con l'O.S.K. di Vienna;

- tale cerimonia è di straordinaria importanza per la comunità di Medea e si svolge sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica ed è stata riconosciuta *“parte del programma ufficiale delle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale ..”*;
- di tale iniziativa, assunta dal Sindaco per sottolineare l'importanza della duplice occasione dell'anniversario e della cerimonia, nessuna informazione al pubblico è stata data al pubblico, né prima né dopo, proprio in considerazione del momento elettorale;

PRESA VISIONE dell'articolo pubblicato in data 6 maggio 2014 sul quotidiano *“Il Piccolo”*, recante un'intervista al Sindaco Alberto Bergamin, e dell'avviso rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria di Medea relativo alla partecipazione alla cerimonia commemorativa del 17 maggio 2014;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di*

modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che l'articolo oggetto di segnalazione, pubblicato sul quotidiano “*Il Piccolo*”, non è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO, altresì, che l'iniziativa relativa alla distribuzione di magliette nella scuola primaria del Comune di Medea, in vista della manifestazione commemorativa dell'Ara Pacis del 17 maggio 2014, non appare connessa a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall'amministrazione comunale di Medea in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal competente Comitato;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Medea ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 19 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani